

Albo on Line

Amministrazione Trasparente

Personale non a tempo indeterminato

Sito Web Area pubblica

Atti – Sperimentazione Teatro

OGGETTO: Bando di reclutamento del personale docente esterno per la Disciplina “STORIA DEL TEATRO”, per n. 2 ore in una classe III , per n. 2 ore in una classe IV e per n. 2 ore in una classe V, per complessive n. 6 ore di insegnamento.

Licei Artistici: Liceo Artistico Catalano di Palermo / Liceo Artistico “Sabatini - Menna” Salerno / Liceo Artistico e Musicale “P. Candiani-Bausch” di Busto Arsizio / Liceo Artistico “Toschi” di Parma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE/I:

- la Legge 3/5/99, n. 124, recante disposizioni urgenti materia di personale scolastico e, in particolare, l’art.4;
- il D.L. 13/05/01, n.70 convertito con la Legge 12 luglio 2011, n.106 e in particolare l’art.9;
- il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente educativo, adottato con D.M. 13 giugno 2007, n.131;
- la Legge 18/06/09, n. 69 e in particolare l’art.32;
- il D.M. n. 540 del 18 Giugno 2019 concernente la “Sperimentazione ex art. 11 DPR 275/1999 dell’Indirizzo “Teatro” nel Liceo Artistico;
- il D.M. n. 3 del 10 Gennaio 2024 concernente l’autorizzazione alla prosecuzione del progetto di innovazione metodologico-didattica dell’indirizzo “Teatro”
- il D.M. 9 luglio 2009 n.233 con l’allegata Tabella di Equiparazione DL – LS – LM;
- tutta la normativa citata nel D.M. n. 540 sopracitato;
- la convenzione quadro stipulata in data 25/09/19 e rinnovata con integrazioni in data 05/12/24 tra i Licei artistici “Sabatini-Menna” di Salerno, “E. Catalano” di Palermo, “P. Toschi” di Parma, “P. Candiani-Bausch” di Busto Arsizio e l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma.
- l’atto di integrazione del 3 giugno 2025 con cui, in applicazione dell’art. 3 della sopracitata convenzione quadro, è stato formalizzato l’ingresso nella rete del Liceo Artistico e Coreutico “Ciardo Pellegrino” di Lecce e del Primo Liceo Artistico Statale di Torino;

CONSIDERATO

il fatto che gli Istituti partecipanti alla sperimentazione prevista dal D.M. 540 del 18 giugno 2019 e succ. possono attivare fino a due insegnamenti caratterizzanti il corso di studi dell’indirizzo “Teatro”, previsti dalla sperimentazione in parola, e che costituiscono nuovi insegnamenti non ricompresi nelle vigenti Classi di abilitazione all’insegnamento;

TENUTO CONTO

che il Liceo Artistico e Coreutico "Ciardo Pellegrino" di Lecce e il Primo Liceo Artistico Statale di Torino, in virtù del Decreto Ministeriale n. 79 del 30 aprile 2025, sono stati formalmente inclusi nella rete di scopo dei licei artistici autorizzati alla sperimentazione "Teatro"; che, di fatto, l'autorizzazione è stata successiva alla definizione delle classi e degli Organici relativi all'a.s. 2025/26, l'insegnamento di Storia del Teatro sarà attivato in vista dell'istituzione della prima classe terza "Teatro" per l'anno scolastico 2026/2027.

TENUTO CONTO

della necessità di assicurare il più alto livello possibile della qualità degli insegnamenti, anche per quanto concerne le discipline caratterizzanti il corso di studi della sperimentazione in parola;

DECRETA

di procedere, per l'a.s. 2026/2027 al reclutamento del personale docente esterno per la Disciplina di "STORIA DEL TEATRO", per n. 2 ore in una classe III, per n. 2 ore in una classe IV e per n. 2 ore in una classe V, per complessive n. 6 ore di insegnamento, attraverso il seguente bando.

Art.1 - Graduatorie di Istituto

Per l'anno scolastico 2026/27, in relazione agli insegnamenti di "STORIA DEL TEATRO" è costituita specifica graduatoria di Istituto.

La graduatoria di ciascun Liceo interessato alla sperimentazione è costituita in unica fascia in quanto l'insegnamento per il quale viene costituita non è compreso nelle vigenti Classi di abilitazione all'insegnamento.

Per la costituzione della graduatoria di ciascun Liceo si applicano le disposizioni di cui alla nota MPI 213/95 e le disposizioni generali relative alla formazione delle graduatorie per quanto compatibili.

Art.2 –Titoli di accesso

Hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

A) Per l'insegnamento di "STORIA DEL TEATRO" Diploma di vecchio ordinamento o Diploma di 1° livello, rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" o da altro Istituto, (ex art.5 Legge 148/02), riconosciuto dal MUR o da MIC e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente a quello rilasciato dall'Accademia d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico".

B) Sono considerati, altresì, titoli validi per l'accesso all'insegnamento di **STORIA DEL TEATRO** il possesso delle seguenti lauree, secondo il sistema di equiparazione dei titoli dell'ordinamento previgente al D.M. n.599/1999 (*Diplomi di laurea –DL*) con quelli previsti dal D.M. 599/1999 (*lauree specialistiche –LS*) e quelli riconosciuti dall'attuale ordinamento (*D.M. n. 270/2004 –lauree magistrali LM*):

- *Diploma di laurea (DL) in Lettere con almeno 2 esami di Storia del Teatro e tesi in Storia del Teatro conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente rispetto al D.M. n. 599/1999;*
- *LM 14 - Filologia moderna (ex laurea specialistica 16/S Filologia moderna e 40/S Lingua e cultura italiana) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 –Discipline dello spettacolo;*
- *LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (ex 15/S –Filologia e letterature dell'antichità) con almeno 30 CFU nel settore scientifico-disciplinare L-ART/05 –Discipline dello spettacolo;*
- *LM 89 - Storia dell'arte (ex 95/S Storia dell'arte) con almeno 30 CFU nel settore scientifico disciplinare L-ART/05;*

- LM 65 – Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale (ex 73/S- Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale) con almeno 30 CFU nel settore scientifico- disciplinare L-ART/05 Discipline dello spettacolo.

Art.3 - Requisiti generali di ammissione

Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al successivo art.6, debbono possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 riferita al 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento del bando, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle Ordinanze Ministeriali sulle GPS pro tempore vigenti;
- godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1962, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
- idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.22 della legge 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collocano nella posizione utile per il conferimento dei posti;
- per i cittadini italiani che siano stati soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, del D.P.R. 93/1996).

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono:

- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, tranne che per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dall'art.9 comma 3 del D.M.13 giugno 2007, n.131.

Non possono partecipare alla procedura di inclusione nelle graduatorie di istituto:

- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R.10 gennaio 1957, n.3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
- coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n.16;
- coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo dell'inabilità o dell'interdizione;
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
- gli insegnanti non di ruolo, che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

Tutti i candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione.

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione in un qualsiasi momento della procedura.

Art. 4 - Composizione delle graduatorie - Moduli domanda -Tabelle di valutazione dei titoli

Le graduatorie sono costituite esclusivamente dagli aspiranti che presenteranno domanda utilizzando l'apposito modello allegato al bando, compilato secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli. Gli aspiranti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie d'istituto sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al presente bando (Tab 2).

Si specifica quanto segue: nell'eventualità in cui un candidato, avendone titolo, consegua la prima posizione utile sia nella graduatoria per l'insegnamento di "Laboratorio d'Interpretazione e Tecniche Teatrali" sia in quella per "Storia del Teatro", questi dovrà inderogabilmente optare per uno dei due incarichi.

La scelta è finalizzata a salvaguardare la pluralità e la differenziazione degli approcci didattico-metodologici nell'ambito dell'offerta formativa.

L'esercizio di tale opzione non pregiudica il diritto del candidato al mantenimento della posizione acquisita nella graduatoria della disciplina non opzionata, al fine di possibili assegnazioni per supplenze o incarichi temporanei.

Art.5 -Composizione delle Commissioni per la valutazione dei titoli (di studio, culturali, professionali, di servizio, artistici)

Le Commissioni per la valutazione di tutti i titoli per la formazione delle graduatorie d'Istituto di "STORIA DEL TEATRO" sono costituite con provvedimento del Dirigente Scolastico di ciascun Liceo partecipante alla sperimentazione dell'Indirizzo "Teatro" e sono così composte: 1) dal Dirigente Scolastico di ciascun Liceo Artistico (o suo delegato) 2) dal Direttore dell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio d'Amico (o da suo delegato) 3) da un Docente titolare del Liceo Artistico che insegni una o più discipline affini o collegate all'indirizzo teatrale.

Le Commissioni di cui al presente articolo svolgono i propri lavori in modalità telematica sincrona mediante Google Meet.

Art. 6-Termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande d'inclusione nelle graduatorie di "STORIA DEL TEATRO" devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modello di domanda allegato completo di Curriculum professionale in formato europeo: "Modello B"; Le domande, con allegato curriculum, devono pervenire all'indirizzo istituzionale del liceo artistico prescelto, **esclusivamente via posta elettronica entro il termine perentorio** definito d'intesa tra i Licei in rete e l'Accademia Silvio D'amico, **delle ore 23.59 del 08/07/2026**, fermo restando che i titoli valutabili devono essere posseduti entro la medesima data.
2. Ciascun candidato, **a pena di esclusione, potrà presentare istanza di partecipazione per una sola delle istituzioni scolastiche di seguito elencate**, facenti parte della presente procedura selettiva:
 - Liceo Artistico "Catalano" di Palermo;
 - Liceo Artistico "Sabatini - Menna" di Salerno;
 - Liceo Artistico e Musicale "P. Candiani - Bausch" di Busto Arsizio;
 - Liceo Artistico "Toschi" di Parma.
3. **Si precisa che le graduatorie che saranno costituite, avranno validità per il solo anno scolastico 2026/27.** I Licei Artistici acquisiranno tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati, all'atto dell'individuazione dell'aspirante, pena la decadenza.

Art. 7 - Dati contenuti nel modulo di domanda –Validità–Controlli

Nei moduli di domanda sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati influenti ai fini della presente procedura concorsuale; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli, di cui l'aspirante sia in possesso

alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di cui al precedente art. 6.

I candidati compilano il modulo di domanda ("Modello B") corredato da dichiarazione sostitutiva attestante tutti i titoli posseduti per i quali si chiede la valutazione. In occasione dell'attribuzione agli aspiranti del primo rapporto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti medesimi.

Art. 8 - Eventuale mancanza di domande prodotte da candidati per uno dei quattro Licei sperimentatori nella disciplina oggetto del presente bando".

Nel caso si verificasse quanto definito nel titolo del presente articolo, il/i Liceo/i interessato/i potrà/potranno attingere alle graduatorie prodotte dagli altri Licei in rete, predisponendo una graduatoria incrociata.

Art. 9 - Esclusioni –Regolarizzazioni

Non è ammessa a valutazione la domanda:

- a) presentata oltre il termine indicato al precedente art. 6;
- b) priva della firma dell'aspirante;
- c) dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

Il candidato è escluso dalle graduatorie, per le quali non sia in possesso del relativo titolo di accesso, secondo quanto indicato dal precedente art. 2.

È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che abbia presentato domanda in più di uno dei Licei Artistici coinvolti nella sperimentazione dell'indirizzo "Teatro".

Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

È escluso dalle graduatorie l'aspirante che non fornisca i recapiti telefonici, informatici e postali presso i quali ricevere le comunicazioni.

Art. 10 - Pubblicazione delle graduatorie –Reclami –Ricorsi

Ciascun Dirigente Scolastico dei Licei coinvolti nella sperimentazione pubblica in via provvisoria le graduatorie secondo le disposizioni e i termini di cui all'art. 5 comma 9 del Regolamento approvato con D.M. 13 giugno 2007, n. 131.

Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui reclami, le graduatorie assumono carattere definitivo e avverso le graduatorie medesime è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 del D. Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165. Avverso la stipula dell'atto contrattuale di assunzione, i relativi reclami vanno rivolti al Dirigente Scolastico del Liceo interessato. In merito al reclamo è possibile ricorso al giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 e seguenti del D.Lg.vo 30 marzo 2001, n. 165, eventualmente previo esperimento delle procedure di conciliazione e arbitrato previste dall'art. 130 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede il Liceo al quale è stata prodotta la domanda.

Art. 11 - Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti

Gli istituti interpellano gli aspiranti e riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione utilizzando le procedure previste nell'art. 11 del D.M. 28 maggio 2009, n. 56 ma assicurando comunque che la comunicazione indichi:

- i dati essenziali relativi all'assunzione (supplenza annuale) e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale;
- il termine del giorno e l'ora in cui deve avvenire la convocazione o pervenire il riscontro;
- le indicazioni di tutti i tramite idonei per contattare la scuola. Nel caso di comunicazione multipla diretta a

più aspiranti tale comunicazione deve inoltre contenere:

- l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati;
- la data in cui sarà assegnata la docenza in modo che trascorse 24 ore da tale termine tutti gli aspiranti che avevano riscontrato positivamente l'offerta e non siano risultati assegnatari della docenza stessa possano considerarsi sciolti da ogni vincolo di accettazione.

Art. 12 - Sanzioni

L'art. 8 del D.M. 13 giugno 2007, n. 131 disciplina, in relazione alle varie tipologie di docenza in regime di supplenza (annuale), gli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e della sua risoluzione anticipata, specificando se in servizio dopo l'accettazione o abbandono del servizio stesso.

Art. 13 - Disposizioni finali

Il presente Bando viene pubblicato all'albo delle singole Istituzioni Scolastiche e sul sito internet delle medesime.

Tutti i modelli allegati al presente provvedimento fanno parte integrante dello stesso.

Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Rosalia Marturana

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)

MODELLO B - TABELLA 2 - VALUTAZIONE DEI TITOLI STORIA DEL TEATRO A.S. 2026/27

1) Titoli di studio d'accesso (max 20 punti)

Ai titoli di studio richiesti per l'accesso al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: **punti 7** più punti **0,30 per ogni voto superiore a 75/110**; ulteriori **punti 2,5** se il titolo di studio è stato conseguito con la lode. Qualora la votazione sia espressa in maniera diversa dal 110, si calcolerà, in proporzione, il punteggio equivalente (ad esempio, se il punteggio fosse 6/10, trasformato in 110 sarebbe $6:10 = x:11$; cioè: 66/110).

2) Altri titoli di studio (max 16 punti)

1. Per ciascun dei sotto elencati titoli di studio in aggiunta al titolo di accesso sono attribuiti i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 16 punti):
2. Dottorato di ricerca inerente all'ambito teatrale o dello spettacolo rilasciato dal MUR: **punti 6**. Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
3. Diploma di II livello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico" o equipollente: **punti 6**. Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
4. Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da Università o AFAM: **punti 6**. Si valuta un solo titolo purché coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria;
5. Master universitario/AFAM (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente) di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore o 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferiscono le graduatorie: **punti 3**;
6. Attestato di corso di perfezionamento post-universitario/AFAM, di durata almeno annuale con esame finale: **punti 1**;
7. Altri Diplomi rilasciati da altre scuole di Teatro, ma non equipollenti a quello rilasciato dall'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio d'Amico"; **punti 4** se di durata triennale o superiore (Max 1 titolo valutabile);
8. Altre lauree in ambito umanistico, linguistico o inerente allo spettacolo compreso indirizzo Scenografia dell'Accademia di Belle Arti **punti 3** (Max 1 titolo);
9. Titolo di cultore della materia nel **SSD L-Art/05** rilasciato dal MUR: **punti 1**.

3) Titoli di insegnamento

1) Insegnamento specifico. (ripetere le righe laddove necessario.)

Per lo specifico servizio di insegnamento di "Storia del teatro", riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, svolto presso uno dei quattro Licei Artistici ("Sabatini-Menna" di Salerno, "E. Catalano" di Palermo, "P. Toschi" di Parma, "P. Candiani-Bausch" di Busto Arsizio) presso i quali è attivata la sperimentazione dell'indirizzo "Teatro":

- per ogni anno **punti 12**

- nel caso l'insegnamento di cui sopra si sia interrotto, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, **punti 0,50** (fino a un massimo di **punti 2**)

- per il servizio prestato, **in continuità**, nel medesimo Liceo per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria è attribuito un ulteriore punteggio, per ogni anno: **punti 4**;

2) Servizio di insegnamento curricolare non specifico.

Per il servizio d'insegnamento curricolare di discipline umanistiche o caratterizzanti, espletate nell'indirizzo

“Scenografia” o nell’indirizzo “Teatro” nei Licei artistici, ovvero per discipline inerenti il teatro insegnate nell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente), ovvero per discipline inerenti la Storia del teatro insegnate presso Università o AFAM:

per ogni anno, **punti 3**;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: **0,50** per ciascun anno scolastico (fino a un massimo di **punti 1,50**).

3) Altre attività di insegnamento non curriculare.

Per ogni altra attività d’insegnamento/formazione non curriculare, della durata minima di 30 ore, affine o collegata all’indirizzo “Teatro” riferita comunque alla graduatoria dell’insegnamento per cui si procede alla valutazione, svolta presso:

le scuole statali e paritarie,

l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma (o da altro Istituto, ex art.5 Legge 148/02, riconosciuto dal MUR e quindi autorizzato al rilascio di diplomi di valore equipollente) per ogni attività: **punti 0,50** (fino a un massimo di **punti 3**).

Ogni attività sarà soggetta comunque a valutazione della Commissione (vedi art.5 del presente bando).

4) Titoli artistici e professionali (max 50 punti)

- 1) Attività di Teatro e di Spettacolo dal vivo (nella domanda va specificata, per ogni attività, la produzione): **da punti 1 a 5** per ciascun titolo, da assegnare in congruenza con la tipicità dell’esperienza maturata riferita alla disciplina "Storia del teatro" (**max punti 20**).
- 2) Pubblicazioni inerenti la Storia del teatro e dello Spettacolo (Libri, CD, articoli di giornale, etc): **da punti 1 a 5 (max punti 30)**.

Note al punto 3

Titoli di insegnamento

- 1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
- 2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell’Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell’Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

Nota al punto 4

Titoli artistici e professionali

Ogni attività va autocertificata e deve essere adeguatamente documentata, attraverso materiale digitale, al momento dell’eventuale inserimento in graduatoria.

Ogni pubblicazione di cui viene richiesta la valutazione va fornita in copia. Nel caso si tratti di saggi all’interno di volumi collettivi o miscellanee, va indicata con precisione la casa editrice, l’Ente promotore, il luogo e l’anno di edizione, le pagine da attribuirsi al candidato come autore. Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa. Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.

Il Dirigente Scolastico

Prof.^{ssa} Rosalia Marturana

(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme ad esso connesse)

Allegati: Modelli di domanda- **MOD B**